



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott. Alessandro Farolfi	Giudice Rel.
Dott. Paolo Gilotta	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Nella procedura iscritta al n. 1/2020

promossa con ricorso depositato da

[REDACTED] s.r.l. in liquidazione, con sede legale in **[REDACTED]**, Via Caduti del lavoro n. 1, c.f. **[REDACTED]**

Avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

- Letto il piano relativo all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 21/09/2020 dalla ricorrente, facente seguito al ricorso c.d. prenotativo, ex art. 161 co. 6 l.f. cui aveva fatto seguito decreto collegiale di concessione del termine per il deposito della proposta di concordato o, in alternativa, del ricorso per la omologazione di un eventuale ADR, termine poi prorogato;
- Richiamato il decreto con cui questo Tribunale, in data 09/10/2020 ha richiesto talune integrazioni, ex art. 162 l.f.;
- Letta la memoria integrativa finale depositata dalla ricorrente lo scorso 24/10/2020;
- Visto il verbale dell'udienza in data 18/01/2020;
- udita la relazione del Giudice incaricato;

OSSERVA

1.

Come già si è osservato con il precedente decreto ex art. 162 l.f., in data 09/10/2020, la proposta ed il piano concordatario formulati dalla società [REDACTED] s.r.l. auspicano l'ammissione ad un concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, come tale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 186 bis l.f., la cui proposta è essenzialmente così caratterizzata:

pagamento integrale delle spese, delle prededuzioni e delle passività privilegiate nei limiti di capienza e quindi sino alla misura del 47,07% del privilegio speciale di cui all'art. 5 d.lgs. 123/1998 e art. 8 bis d.l. 3/2015 (finanziamenti assistiti da garanzia rilasciata per le PMI da Mediocredito Centrale); soddisfacimento dei crediti privilegiati finanziari mediante il ricorso a transazione fiscale, ex art. 182 ter l.f. nonché dei crediti chirografari, divisi in classi così come segue:

- 1) crediti previdenziali declassati a seguito di transazione fiscale: 9% (importo di Euro 96.683,75 con incasso di Euro 8.701,54);
- 2) crediti tributari declassati a seguito di transazione fiscale: 9% (importo di Euro 698.959,92 con incasso di Euro 62.906,39)
- 3) banche per crediti chirografari (compresa la quota declassata di MCC): 6,5% (importo di Euro 547.572 con incasso di Euro 35.592,19)
- 4) fornitori chirografari: 6,5% (importo di Euro 585.462 con incasso di Euro 38.055,03)

L'affitto d'azienda già concluso prevede canoni complessivi per Euro 250.000 oltre IVA per la durata di 2 anni di contratto, con impegno d'acquisto dell'azienda per il controvalore di Euro 100.00. E' inoltre prevista la vendita del magazzino all'affittuaria per l'importo di Euro 218.843, l'incasso di taluni crediti commerciali, mentre il soddisfacimento per i crediti erariali (tributari e previdenziali, nonché chirografari) è assicurato dall'apporto a titolo di finanza esterna della somma di Euro 150.000, da parte della società terza [REDACTED]

L'attivo concordatario complessivo viene indicato in Euro 737.457 mentre l'impegno di [REDACTED] condizionato alla omologazione e prevede un versamento entro 6 mesi dalla omologa senza alcuna garanzia.

L'orizzonte temporale del piano non risulta indicato specificamente ma può desumersi corrispondente alla fine del 2022.

2.

Vanno in questa sede richiamate le criticità evidenziate con il già citato decreto collegiale, che vale la pena, anche per una maggiore chiarezza espositiva, ricordare in sintesi:

- a) l'inclusione nella stessa classe del credito defalcato di MCC unitamente alle banche chirografarie non sembra corrispondere ad una omogeneità quanto a posizione giuridica ed interessi economici sottesi, tenuto conto che la posizione di MCC oltre ad essere del tutto diversa giuridicamente da quella degli istituti di credito per finanziamenti chirografari, sconta altresì una diversa condizione economica, essendo al contempo destinataria del soddisfacimento per la parte capiente del privilegio, pari ad un 47,07%;
- b) la lettera di impegno di [REDACTED] rappresenta una comunicazione meramente unilaterale, di cui è difficile configurare l'obbligatorietà; pur potendo l'impegno essere condizionato alla omologazione la stessa deve integrare il contenuto di un vero e proprio contratto obbligatorio ed essere necessariamente assistita da una garanzia, trattandosi quello in esame di un concordato in cui lo stesso soddisfacimento degli enti tributari e previdenziali è assicurato unicamente dall'apporto esterno che diviene, pertanto, non solo un metro di giudizio della convenienza da parte dei creditori votanti ma, ancor prima, requisito oggettivo di ammissibilità della proposta di concordato con transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., risultando altrimenti del tutto tautologica e priva di dimostrazione la convenienza specifica ivi richiesta e che, per il vero, l'attestatore non ha in realtà reso, non prendendo neppure in esame la solvibilità della società terza da cui dipende l'apporto di finanza esterna;
- c) occorre chiarire che la cessione dell'azienda non potrà che avvenire mediante procedure competitive che, in forza del combinato disposto degli artt. 163 bis e 182 l.f. rappresentano, un principio inderogabile di ogni cessione aziendale in ambito concordatario, tanto liquidatorio che in continuità, meglio precisandosi pertanto gli impegni in tal senso dell'affittuaria (vds. all. 2) con la dichiarazione di impegno a partecipare alla gara che sarà organizzata dal C.G., previa stima dello stesso compendio aziendale ed adeguata pubblicità della stessa.

3.

Va a questo punto rilevato che la memoria integrativa depositata, unitamente agli allegati ivi richiamati, appaiono tali – allo stato – da consentire l'ammissione della debitrice alla procedura di concordato preventivo richiesta. E più nello specifico, riservando ogni ulteriore eventuale osservazione a seguito degli accertamenti che saranno condotti dal Commissario

giudiziale, la ricorrente ha dato informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato inizialmente, precisando:

- i. in primo luogo, che la durata del piano prevede un arco temporale di **24 mesi** dal perfezionamento del contratto d'affitto d'azienda del 16/01/2020, prevedendosi perciò la sua definizione **entro il 31/01/2022**;
- ii. la costituzione di una classe *ad hoc* per il credito declassato di MCC e la conseguente definitiva riformulazione delle classi, comportante altresì una limitata modifica della percentuale di soddisfacimento: **classe 1** (crediti privilegiati degradati amministrati da enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria) al 9%; **classe 2** (crediti privilegiati declassati di natura tributaria) al 9%; **classe 3** (creditori bancari) al 6,5%; **classe 4** (fornitori) al 6,5%; **classe V** (privilegio speciale degradato di MCC) al 6%;
- iii. offerta di una **cauzione di 50.000 Euro** da parte di [REDACTED] dimostrazione della propria solvibilità e della effettiva capacità di mettere a disposizione del concordato una somma di complessivi Euro 150.000 quale finanza esterna; per le modalità di versamento di tale cauzione l'Avv. Traversa nell'udienza del 30/10/2020 si è rimesso all'indicazione del Tribunale;
- iv. conferma dell'impegno di acquisto dell'azienda al prezzo di Euro 100.000 da parte della [REDACTED] oltre al versamento dei canoni, all'esito della procedura competitiva che sarà organizzata dal C.G. ex artt. 163 bis e 182 l.f.

Naturalmente la presente ammissione avviene allo stato degli atti e salva ogni verifica che il Commissario giudiziale andrà doverosamente a svolgere, anche in relazione ad eventi scoperti o sopravvenuti tali da comportare l'emersione di circostanze impeditive l'omologazione o tali da dare corso alla revoca dell'ammissione, ex art. 173 l.f.

Nella nomina dell'organo commissariale si tiene doverosamente conto dell'incarico già svolto nella fase di concordato prenotativo. Il Commissario giud. dovrà altresì svolgere – previa valutazione di congruità del prezzo offerto - il procedimento competitivo in tempo utile al deposito della relazione ex art. 172 l.f., in modo da poter far riferimento non tanto ad una situazione ipotetica, quanto ad una soluzione di ristrutturazione indiretta validata dal c.d. test market, che questo tribunale considera presupposto di validità di ogni cessione aziendale in ambito concordatario, come ben evidenzia il combinato disposto degli artt. 163 bis e 182 l.f. Al Commissario spetterà inoltre dare informazione ai creditori, ex art. 171 l.f., della proposta, censire i dati dell'attivo e del passivo oggetti delle assunzioni della ricorrente e

verificare l'esito della transazione fiscale ex art. 183 ter l.f. che la debitrice ha avanzato con riguardo particolare ad i debiti contributivi e fiscali appostati in classe 1 e 2, tenuto altresì conto dell'avviso di accertamento sopravvenuto di cui la ricorrente ha dato conto nella propria memoria integrativa.

Il deposito ai fini del parziale pagamento delle spese di giustizia è fissato come in dispositivo.


PQM

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, con sede legale in [REDACTED] c.f. [REDACTED]

- delega alla procedura il dott. Alessandro Farolfi;
- ordina la convocazione dei creditori per il giorno 03/03/21 ad ore 10,30 ;
- stabilisce che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori entro il giorno 21/12/20 ;
- nomina Commissario giudiziale il dott. Mauro Pozzi di Faenza (RA);
- dispone che la ricorrente – entro quindici giorni dalla comunicazione di questo decreto – depositi presso banca indicata dai Commissari giudiziali mediante accensione di deposito vincolato alla presente procedura - la somma di € 21.000 per il parziale pagamento delle spese presumibili della procedura;
- dispone inoltre che su detto conto sia versata la cauzione di Euro 50.000 offerta dalla terza Movincar, a valere quale anticipazione della finanzia terza promessa dalla stessa;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato a cura della Cancelleria ex art. 17 LF;

Ravenna, 5 novembre 2020

Il Presidente



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Manzoni